



FEDERAZIONE
ITALIANA
BASEBALL
SOFTBALL

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA



Preambolo

La crescita e il consolidamento dell'autorevolezza e della professionalità dei tesserati al Comitato Nazionale Classificatori va sostenuta anche con il rispetto di norme comportamentali ispirate ai principi enunciati dal Codice Etico adottato dalla FIBS.

Ogni tesserato è quindi chiamato a comportarsi, dentro e fuori dal campo, con lealtà, correttezza, diligenza, dignità e decoro, garantendo il massimo impegno anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone nell'interesse dell'intero movimento coordinato dalla FIBS.

Il presente regolamento di disciplina si propone dunque di offrire lo strumento per favorire l'affermazione e la tutela dei principi qui richiamati.

Al contempo esso rappresenta però anche la garanzia che nessun tesserato potrà essere chiamato a rispondere di comportamenti non espressamente individuati come ipotesi disciplinarmente rilevanti, e che, in ogni caso, la sanzione eventuale potrà essere inflitta solo se espressamente prevista quale conseguenza di uno specifico comportamento, e pur sempre commisurata alla gravità della mancanza.

Capo primo - Principi generali

Art. 1 – Ambito di applicazione. Competenza.

Il presente regolamento di disciplina si applica a tutti i tesserati del CNC, compresi i tesserati in ruolo speciale.

Sono fatte salve le competenze della Procura Federale. Tuttavia, nel caso in cui la condotta posta in essere dal tesserato costituisca anche violazione al presente Regolamento, i competenti organi del CNC possono avviare un autonomo procedimento disciplinare anche in pendenza dell'inchiesta della Procura Federale.

Art. 2 – Principio di tassatività e garanzia del contraddittorio.

Nessuna sanzione può essere inflitta per violazioni che non sono previste dal presente Regolamento. Deve essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, in ossequio del quale la mancanza deve essere contestata in forma riservata all'incolpato, il quale deve poter essere messo nella condizione di proporre argomentazioni difensive, sia per provare la sua estraneità agli addebiti contestati, sia per consentire una corretta graduazione della sanzione.

Capo secondo - Delle sanzioni

Art. 3 - Le sanzioni.

Le sanzioni previste, in ordine di gravità, sono:

1. Il richiamo scritto;
2. La pena pecuniaria fino a un massimo di Euro 50,00;
3. La sospensione dalle gare da un mese a sei mesi;
4. La retrocessione dalla qualifica;
5. La radiazione dal CNC.

Le sanzioni devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti.

L'organo competente a infliggere la sanzione deve tenere conto delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

Capo terzo - Competenza degli organi disciplinari.

Art. 4 – Competenza del Direttivo del CNC

Il Direttivo del CNC ha la competenza per la trattazione e la decisione riguardo a mancanze punibili con il richiamo scritto e con la sanzione della pena pecuniaria.

Quando la mancanza prevede sanzioni più gravi, il Presidente del CNC, al termine degli accertamenti preliminari, dispone la convocazione della Commissione di Disciplina.



Art. 5 - Competenza e composizione della Commissione di Disciplina.

La Commissione di Disciplina è composta dal Presidente del CNC che la presiede, da due membri del direttivo del CNC nominati dal direttivo stesso, dal Presidente della Commissione Tecnica del CNC e dal Designatore Nazionale.

Le determinazioni disciplinari sono adottate a maggioranza dei componenti della Commissione di Disciplina. Anche in considerazione dell'esigenza di ridurre i tempi di trattazione, la delibera può essere adottata a seguito di videoconferenza, purché di ciò sia fatta espressa menzione agli atti del procedimento.

Capo quarto - Del procedimento disciplinare.

Art. 6 - Segnalazione di infrazione disciplinare.

Qualunque tesserato FIBS può segnalare condotte dei tesserati CNC che potrebbero essere passibili di sanzione ai sensi del presente regolamento.

Art. 7 - Infrazione rilevata dal Commissario.

Il Commissario del CNC designato per una gara che rileva comportamenti passibili di sanzione posti in essere, dentro o fuori dal terreno di gioco, dai classificatori designati come pure da altri tesserati al CNC comunque presenti e identificabili come ufficiali di gara, è tenuto a segnalarli nel suo rapporto al Presidente del CNC.

Il Commissario designato dovrà in ogni caso far constatare subito all'interessato la mancanza che intende segnalare al Presidente del CNC, astenendosi di massima dal richiamarlo in presenza di altre persone, a meno che le circostanze non impongano un immediato intervento.

Il rapporto deve indicare chiaramente, e concisamente, tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto, e non deve contenere alcuna proposta relativa all'entità della sanzione.

I componenti del consiglio direttivo, della commissione tecnica e gli istruttori nazionali del CNC possono assumere, in assenza del commissario designato, le medesime funzioni del commissario ai fini del presente articolo.

Art. 8 - Avvio del procedimento disciplinare

Ogni segnalazione relativa a mancanze disciplinari deve essere indirizzata, o deve comunque pervenire tramite gli uffici federali, al Presidente del CNC, il quale deve immediatamente svolgere gli opportuni accertamenti preliminari volti a verificare la fondatezza della segnalazione e deciderne l'immediato rigetto o la sua istruzione dettagliata da parte dell'organo giudicante.

Il Presidente del CNC può apprendere anche di propria iniziativa fatti e circostanze passibili di essere sanzionati ai sensi del presente regolamento.

Per la trattazione di ciascun procedimento disciplinare il Direttivo del CNC o la Commissione di Disciplina si avvalgono di un Segretario, da individuare volta per volta tra gli impiegati del CNC, che curerà la gestione della pratica.

Art. 9 - Archiviazione del procedimento disciplinare.

Se la segnalazione risulta infondata, o se comunque i profili di rilievo eventualmente emergenti non sono tali da essere considerati suscettibili di seguito disciplinare, il Presidente del CNC ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, mettendone in ogni caso a conoscenza il classificatore e/o il tesserato interessato.

Il provvedimento di archiviazione deve essere protocollato e conservato agli atti del CNC.

Art. 10 - Contestazione degli addebiti

Se dagli approfondimenti emergono invece comportamenti disciplinarmente rilevanti, la segnalazione sarà istruita dettagliatamente da parte dell'organo giudicante competente. Il Presidente del CNC dovrà quindi inviare al classificatore oggetto della segnalazione una formale contestazione degli addebiti, nella quale devono essere indicati chiaramente i fatti e la specifica violazione di cui l'incolpato è chiamato a rispondere, nonché la sanzione prevista per quel tipo di comportamento.



Alla nota di contestazione devono essere allegati anche i documenti presenti agli atti della fase istruttoria.

Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di cinque giorni, decorrenti dal primo giorno successivo alla contestazione degli addebiti, potrà presentare proprie controdeduzioni allegando eventuale documentazione cartacea, fotografie, filmati o quant'altro possa essere ritenuto utile a sostenere le proprie argomentazioni, nonché chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze.

Se l'ultimo giorno utile per la presentazione della memoria difensiva cade in una giornata festiva, il termine viene automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo.

Il recapito della contestazione degli addebiti e della documentazione in questione può essere effettuato anche con l'invio per posta elettronica.

A tal fine si farà riferimento all'indirizzo fornito dall'interessato all'atto della domanda di tesseramento, o di rinnovo, come custodito negli archivi federali.

Avviso di tale invio deve essere dato al tesserato anche con comunicazione telefonica a cura del Segretario, che ne lascerà traccia nel fascicolo disciplinare.

La comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare deve contenere anche l'indicazione del recapito di posta elettronica al quale l'incolpato deve far pervenire le sue eventuali memorie difensive.

In linea di principio non è ammesso l'inoltro della memoria difensiva con la posta ordinaria. Qualora ragioni particolari rendessero necessario od opportuno l'invio tramite posta tradizionale, l'incolpato dovrà farne espressa richiesta motivata al Presidente del CNC. Se l'autorizzazione è concessa, l'invio dovrà avvenire a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al CNC.

È facoltà dell'incolpato rinunciare alla propria difesa. Tale facoltà, che può essere espressamente comunicata, si intende implicitamente esercitata nel momento in cui scade il termine a difesa senza che sia pervenuta all'organo giudicante alcuna memoria.

Art. 11 - Procedimento disciplinare connesso con procedimento di competenza della Procura Federale.

Se nel corso dell'istruttoria preliminare, ovvero in ogni fase del procedimento, emergono comportamenti o responsabilità per cui è competente la Procura Federale, il presidente del CNC dispone l'immediato inoltro degli atti al Procuratore Federale. Il procedimento disciplinare avviato ai sensi del presente regolamento può, con provvedimento motivato del Presidente del CNC, essere sospeso in pendenza del procedimento avviato dalla Procura Federale.

In tal caso il procedimento disciplinare rimarrà sospeso sino alla conclusione del procedimento avviato dalla Procura Federale.

Quando da un procedimento avviato dalla Procura federale, comunque definito, emergono fatti e circostanze che rendono il tesserato CNC passibile di sanzioni disciplinari, il Presidente del CNC può dare avvio a un autonomo procedimento disciplinare entro trenta giorni dalla pubblicazione, ovvero dalla notifica al CNC, della delibera della Procura federale. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere comunque motivato.

Il rispetto del termine di 30 giorni dalla pubblicazione degli atti della Procura federale è da considerarsi perentorio. Il mancato rispetto del termine comporta la perenzione della potestà disciplinare.

Capo quinto - Dell'incompatibilità

Art. 12 - Incompatibilità e istanza di ricusazione.

L'incolpato può ricusare l'organo disciplinare, ovvero uno dei membri della Commissione di Disciplina, nel caso in cui ritenga sussistano ragioni di incompatibilità.

L'istanza di ricusazione deve essere proposta unitamente con la memoria difensiva. Sull'istanza si deve esprimere l'organo disciplinare interessato, sentito il componente oggetto di ricusazione, motivando il rigetto o l'accoglienza dell'eccezione difensiva.

Se il componente ricusato ritiene sussistano le denunciate ragioni di incompatibilità, o se comunque, a fronte della proposta ricusazione, ritiene opportuno astenersi, dovrà essere sostituito.



L'astensione può anche essere autonomamente chiesta con istanza motivata dal componente dell'organo disciplinare.

Il Presidente del CNC nominerà in sostituzione del membro del collegio giudicante che si astiene un altro componente.

Qualora l'incompatibilità riguardi il Presidente del CNC o un numero tale di componenti da non consentire la formazione del collegio, la sostituzione del presidente o l'integrazione dei membri mancanti verrà decisa con provvedimento del Presidente della FIBS, il quale, limitatamente alla trattazione del caso specifico, potrà nominare uno o più dei Giudici Unici di categoria, ovvero il Segretario della FIBS.

Art. 13 - Cause di incompatibilità.

Si considera incompatibile:

- chi ha rilevato e/o segnalato la mancanza, salvo il caso in cui la segnalazione provenga d'ufficio dal Presidente CNC in accordo all'Art.8 del presente regolamento;
- chi in passato ha avuto contrasti di natura personale con l'incolpato;
- chi ha rapporti di parentela con l'incolpato.

Non è considerato incompatibile chi abbia già avuto modo di trattare precedenti procedimenti disciplinari nei confronti dell'incolpato.

Capo sesto - Dell'irrogazione della sanzione

Art. 14 - Archiviazione.

Se al termine dell'istruttoria l'incolpato risulta estraneo ai fatti contestati, o se dalla memoria difensiva emergono elementi tali da rendere il comportamento contestato irrilevante dal punto di vista disciplinare, l'organo competente a infliggere la sanzione disporrà l'archiviazione con provvedimento motivato che dovrà essere conservato agli atti del CNC.

Copia del provvedimento di archiviazione dovrà essere inviata all'interessato.

Art. 15 - Irrogazione della sanzione.

Nel caso in cui non si provveda all'archiviazione, la sanzione disciplinare deve essere inflitta dall'organo competente entro il termine di dieci giorni dal momento in cui la memoria difensiva dell'incolpato è pervenuta alla segreteria dell'organo competente.

Se l'incolpato non ha fatto pervenire alcun atto difensivo, il termine decorre dallo scadere dei giorni utili per la proposizione della memoria difensiva.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere motivato con riferimento a ciascuna delle argomentazioni a discolta proposte in sede di memoria difensiva.

Il provvedimento sanzionatorio adottato va comunicato tempestivamente all'incolpato con la medesima procedura da adottare per la comunicazione della contestazione degli addebiti.

Copia del provvedimento sanzionatorio deve essere protocollata e custodita agli atti del CNC.

Art. 16 - Impugnazione del provvedimento disciplinare.

L'interessato può proporre ricorso avverso i provvedimenti sanzionatori degli organi disciplinari del CNC al Presidente della FIBS, per ottenere l'annullamento o la riforma della sanzione inflitta.

L'impugnazione va presentata entro il termine di giorni quindici che decorrono dal momento in cui la sanzione è stata comunicata all'interessato.

L'atto di appello deve essere depositato presso la Segreteria della FIBS, e può essere inviato anche a mezzo di posta elettronica alla casella segretario@fibs.it.

Congiuntamente al deposito, ovvero all'invio, dell'atto di appello il ricorrente deve allegare l'attestazione di pagamento della tassa pari ad Euro 50,00 (cinquanta), da versare sul conto corrente federale destinato all'accesso agli organi di giustizia. Il mancato pagamento della tassa comporta il rigetto del ricorso.

In caso di accoglimento anche parziale del ricorso, la tassa verrà restituita al ricorrente. In caso contrario verrà incamerata dalla FIBS.



Capo settimo - Delle violazioni

Art. 17 - Ritardata presentazione al campo.

I classificatori ufficiali devono arrivare al campo presso cui si svolgono gli incontri per i quali sono stati designati almeno 45 minuti prima dell'orario di inizio della prima gara. Nel caso in cui il ritardo sia imputabile a cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del classificatore, questi dovrà darne tempestivo avviso alla società ospitante al fine di allertare il classificatore di squadra per la possibile sostituzione.

Il classificatore che non rispetta l'orario di presentazione al campo o non comunica in tempo utile il ritardo con cui presume di arrivare al campo, è punito con una sanzione che va dal richiamo scritto fino alla sanzione pecuniaria di importo crescente in funzione della recidività del comportamento.

Nel caso di ulteriori recidive il tesserato sarà deferito alla Commissione di Disciplina che potrà infliggere la sospensione dalle gare da un mese fino a tre mesi.

Art. 18 - Ritardato invio dei ruolini ufficiali e delle richieste di rimborso.

Il ritardo nell'invio dei ruolini ufficiali di gara (sia provvisori che definitivi) o della documentazione relativa alle richieste di rimborso entro il termine specificato dalla circolare tecnica di inizio attività o la compilazione di tali documenti in maniera non conforme alle prescrizioni è punito con il richiamo scritto.

In caso di recidiva può essere inflitta la sanzione pecuniaria di importo crescente in funzione della recidività del comportamento. Nel caso di ulteriori recidive il tesserato sarà deferito alla Commissione di Disciplina che potrà infliggere la sospensione dalle gare di un mese.

Art. 19 - Abbigliamento non conforme.

Il classificatore ufficiale dovrà indossare nell'esercizio delle proprie funzioni un abbigliamento regolare che gli consenta di essere riconoscibile come Ufficiale di Gara. L'abbigliamento da indossare in campo è preferibilmente quello suggerito dal CNC ma, in ogni caso, si deve ispirare ai principi di indipendenza e terzietà rispetto alle squadre in campo.

Il classificatore che viola le disposizioni di questo articolo è punito con la sanzione del richiamo scritto. In caso di reiterazione della violazione il responsabile è punito con sanzione pecuniaria di importo crescente in funzione della recidività del comportamento.

Art. 20 - Rinuncia immotivata a una designazione.

Il classificatore che, dopo aver dato la disponibilità per essere designato alla copertura dell'impegno, senza giustificato motivo ritira la disponibilità ovvero rifiuta la designazione entro il termine di 14 giorni dalla data della partita, è punibile con la sospensione di un mese dalle gare. In caso di recidiva la sanzione è aumentata con la sospensione fino a tre mesi.

Le stesse sanzioni si applicano al classificatore che, senza giustificato motivo, non si presenta alla gara per la quale era stato designato senza aver comunicato la rinuncia o il rifiuto.

Art. 21 - Mancato o insufficiente aggiornamento tecnico

L'orgoglio della funzione del classificatore si manifesta innanzitutto con il costante aggiornamento tecnico e con l'approfondimento della propria preparazione. Il classificatore è quindi tenuto a consolidare, raffinare e approfondire la propria preparazione tecnica con la partecipazione alle iniziative di formazione organizzate dal CNC, quali la convention nazionale, i workshop organizzati su piano regionale, i corsi di approfondimento nazionali e i corsi zionali di formazione dei nuovi classificatori, almeno come uditor. La reiterata mancata partecipazione senza giustificato motivo a queste iniziative di formazione rende il tesserato passibile di segnalazione all'organo disciplinare competente, che in questo caso è la Commissione di Disciplina. La sanzione irrogabile in caso di mancato o insufficiente aggiornamento tecnico ingiustificato è la retrocessione a un livello inferiore della qualifica di classificatore.



Art. 22 - Dichiarazioni o commenti rilasciati a organi di stampa o pubblicati su social network

Ai classificatori è vietato esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI e della FIBS. È altresì vietato, senza autorizzazione, ogni commento sugli aspetti attinenti al gioco delle partite per le quali hanno svolto attività ufficiale o sugli incarichi espletati, o sulle capacità tecniche e caratteristiche personali di altri Ufficiali di gara. È permesso, nell'ottica della massima trasparenza e su richiesta delle parti in causa, fornire chiarimenti e precisare le disposizioni regolamentari applicate nello svolgimento delle loro azioni. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata a essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Il classificatore che agisce in violazione di tali prescrizioni è punito con una sanzione che va dal richiamo scritto alla sospensione fino a sei mesi dalle gare.

Ogni altra dichiarazione pubblica a organi di stampa che, direttamente o indirettamente, faccia riferimento all'attività tecnica del dichiarante o di altri tesserati alla FIBS, deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente del CNC, salvo il caso in cui i commenti o le dichiarazioni, corredati o meno da foto, filmati o più in generale da documenti, relative all'attività dell'interessato ovvero di altri tesserati FIBS, siano pubblicate su social network e il loro contenuto non integri i presupposti di lesività di cui ai commi precedenti.

Il classificatore che omette di chiedere l'autorizzazione sopra citata è punito con la sanzione del richiamo scritto. In caso di recidiva la sanzione può essere aumentata fino alla sospensione per un mese dalle gare.

Art. 23 - Partecipazione non autorizzata a manifestazioni.

La partecipazione in maniera autonoma in qualità di classificatore ufficiale a manifestazioni o tornei deve essere autorizzata dal CNC.

Il tesserato CNC che partecipi in maniera autonoma come classificatore ufficiale a manifestazioni o tornei senza aver avuto il preventivo nulla osta di cui al comma precedente è punito con la sanzione del richiamo scritto o della sospensione di tre mesi dalle gare in caso di recidiva. Se la violazione avviene in occasione di manifestazioni che hanno luogo in uno stato estero la sanzione massima è estesa fino alla sospensione per sei mesi dalle gare.

Art. 24 - Comportamenti scorretti.

Durante la partita, le fasi che la precedono e quelle che la seguono, e in ogni caso nell'ambito dell'impianto in cui si tiene una gara, ogni tesserato CNC, anche se non designato, è tenuto al massimo rispetto nei confronti dei colleghi, degli arbitri, delle persone ammesse in campo e del pubblico. Tale comportamento è a maggior ragione necessario quando il tesserato, non designato, è comunque identificabile come un Ufficiale di Gara. Devono quindi essere evitate provocazioni o reazioni a provocazioni, anche verbali, esternazioni o comportamenti tali da provocare turbative al pacifico svolgimento della manifestazione sportiva.

Il classificatore responsabile di atti o comportamenti vietati ai sensi del presente articolo è punito con la sanzione della sospensione fino a sei mesi dalle gare, salvo comportamenti di estrema gravità per i quali possono essere irrogate sanzioni più pesanti fino alla radiazione.

Sono da ritenersi comportamenti scorretti anche l'accettazione di regalie, utilità, vantaggi, benefici od omaggi che non siano di modica entità. La mancata segnalazione di conflitti di interesse economico o di altra natura con società sportive di baseball o di softball, di copertura di incarichi presso agenzie intermediarie di giochi, scommesse, etc., l'effettuazione o accettazione di scommesse, direttamente o per interposta persona, riguardanti incontri organizzati nell'ambito della FIBS sono altresì comportamenti scorretti sanzionabili secondo questo articolo.

Si considera altresì come comportamento scorretto punibile ai sensi delle presente norma ogni eventuale violazione del Codice Etico, da intendersi qui come integralmente richiamato.